



	Data <u>23/01/2023</u>
	Nr. Prot. <u>271</u>
Settore <u>TF</u>	



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 12.01.2023 alle ore 15.30, mediante videoconferenza, con i seguenti componenti

- Avv. Mauro Di Natale – Presidente
- Avv. Tania Enza Cassandro – componente
- Avv. Scilla Malagoli - componente

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 33.6 del Regolamento di Giustizia la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare RAD n. 8/2022 a carico dei signori

Fernando Atzori dell'ASD Cronometristi Nuoro

Gianni Demurtas dell'A.S.D. Cronometristi Cagliari

FATTO E DIRITTO

Con segnalazione prot. n. 2566/RC datata 21 giugno 2022, su indicazione del Presidente Federale, veniva trasmessa all'Ufficio della Procura Federale la comunicazione del Presidente della FMI Giovanni Copioli, che riferiva di un diverbio intercorso tra il Segretario Co.Re. Sardegna, nonché tesserato dell'Associazione Cronometristi di Cagliari, Gianni Demurtas ed il cronometrista Fernando Atzori, dell'Associazione Cronometristi di Nuoro, in occasione della gara di enduro disputata a Buddusò domenica 10 aprile 2022. In data 27 giugno 2022, l'Ufficio della Procura Federale chiedeva l'iscrizione al R.A.D. del procedimento n. 8/2022 nei confronti del Signor Fernando Atzori appartenente alla ASD Cronometristi di Nuoro; in data 19 settembre 2022 veniva effettuata l'audizione del signor Demurtas. In data 20 settembre 2022 veniva effettuata l'audizione del signor Decandia. In data 21 settembre 2022 veniva effettuata l'audizione del signor Sergio Pinna. In data 22 settembre 2022 veniva concessa, da parte della Procura Generale dello Sport, la proroga del termine per la conclusione delle indagini. In data 7 ottobre 2022 veniva effettuata l'audizione del signor Coghene. In data 11 ottobre 2022 veniva integrato l'elenco degli indagati con l'iscrizione al R.A.D. del signor Gianni Demurtas, in quanto cronometrista appartenente alla ASD Cronometristi di Cagliari. Sempre in data 11 ottobre 2022 sono stati acquisiti agli atti la "Relazione DSC Buddusò" e la



“Lettera incarico”. Sebbene regolarmente convocati, i signori Renato Mela, tesserato FMI in servizio durante la manifestazione sportiva, ed il signor Enrico Melis presidente del CO.RE. Sardegna, non presentavano per l’audizione e che il solo Melis inviava una mail di giustificazione.

Secondo quanto evidenziato dalla Procura Federale, dalla segnalazione (con relativi documenti allegati) che aveva dato origine all’odierno procedimento, emergeva che il cronometrista sig. Fernando Atzori, nel corso di una manifestazione di enduro, si sarebbe rivolto al signor Gianni Demurtas, in quell’occasione presente nella veste di Commissario di Gara FMI in servizio, minacciandolo di “attaccarlo ad un albero”. In particolare, durante la manifestazione, il cronometrista Fernando Atzori si sarebbe rivolto al Demurtas, tenendo una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza che i tesserati F.I.Cr. devono rispettare in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque, riferibile all’attività sportiva.

Con questo comportamento, evidenziava inoltre la Procura, egli avrebbe espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell’immagine e della dignità personale di un Ufficiale di Gara. che oltre ad appartenere ad una Federazione Sportiva consorella è anche un tesserato F.I.Cr.

Secondo quanto evidenziato dalla Procura Federale, dalle audizioni effettuate in sede di indagine sarebbe risultato che, da parte sua, il denunciante signor Gianni Demurtas, Segretario Generale del CO.RE. FMI Sardegna e cronometrista tesserato per la ASD di Cagliari, del quale è anche vice - Presidente, si era rivolto all’Atzori ad alta voce ed aveva - con i medesimi toni - espresso giudizi negativi sia sul cronometrista Atzori sia sull’operato del team dei cronometristi in servizio a gara in corso. Sebbene in maniera certamente meno offensiva dell’Atzori, egli avrebbe tenuto, comunque, una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza che i tesserati F.I.Cr. devono rispettare in ogni funzione, prestazione o rapporto, comunque, riferibile all’attività sportiva. Con questo comportamento, inoltre, egli avrebbe espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell’immagine e della dignità personale dei cronometristi. Il signor Gianni Demurtas aveva riferito quanto segue: *“Da qualche anno abbiamo riscontrato problemi di cronometraggio prevalentemente*



nelle gare di enduro: per questa ragione, da un anno a questa parte, sono presente per supervisionare le manifestazioni di enduro. Sono anche cronometrista tesserato per l'ASD di Cagliari. In forza della mia esperienza nel settore, il Presidente regionale FMI mi ha chiesto di supervisionare la gara di Buddusò, coadiuvando il Direttore di Gara ed il Commissario [...]. Alla Prova Speciale in linea ho notato delle anomalie ed ho fatto notare al Commissario FMI che a mio avviso si stava procedendo erroneamente ad una partenza lanciata. Il Commissario ha risposto che le specifiche di partenza erano state indicate dal cronometrista in servizio. A quel punto il cronometrista interessato, Fernando Atzori, è intervenuto nella conversazione, esclamando: <<qua decido io come far partire i piloti>>. Non ricordo le parole esatte, ma il significato della frase era quello. Dopo un ulteriore scambio di battute con il cronometrista in questione, lo stesso mi ha minacciato, affermando: <<ti attacco ad un albero>>. A quel punto, per evitare l'inasprirsi della lite, ho fatto tre passi indietro e ho chiesto al cronometrista Atzori di continuare a fare il suo lavoro”.

Al termine dell'audizione il Demurtas ha precisato di conoscere Atzori per precedenti esperienze di cronometraggio e che sino a quel momento non avevano mai avuto contrasti.

Il signor Davide Decandia ha dichiarato che, in qualità di tesserato FMI, si era occupato dell'organizzazione dell'evento sportivo e, in particolare, il giorno della gara aveva svolto attività in moto controllando le prove speciali e verificando che non vi fossero problemi lungo il percorso. Il suo ruolo era quello di Responsabile del Percorso Gara. Nel corso dell'audizione ha ricordato: *Ho assistito ad un diverbio tra il signor Gianni Demurtas ed il cronometrista Fernando Atzori, Non ho sentito precisamente le frasi in quanto ero ad una distanza di circa 10 metri, ero sulla moto ed indossavo il casco. Tuttavia, ho visto che il signor Demurtas segnalava all'Atzori che i concorrenti venivano fatti partire troppo vicini ai cavi delle antenne dei trasponder. La segnalazione, a mio avviso corretta, veniva effettuata dal signor Demurtas con un tono normale, non alterato, come è nel suo stile. Il cronometrista Atzori, invece, rispondeva immediatamente in maniera molto alterata. Purtroppo, non sono in grado di riferire con esattezza quanto si sono detti ma posso dire con certezza che l'Atzori ha reagito in maniera oltremodo accesa alle indicazioni del signor Demurtas che, attaccato, rispondeva*



alle provocazioni alzando il tono di voce”.

Il signor Sergio Pinna ha affermato, in qualità di tesserato FMI, quanto segue: *“Durante la prova, Demurtas è venuto da me per chiedermi di effettuare, a mio avviso giustamente, una correzione sulle modalità di partenza. A quel punto è intervenuto un cronometrista, di cui non conosco il nome, ed è iniziato un diverbio tra i due. In particolare, questo cronometrista, si è rivolto al Demurtas, dicendogli di non intromettersi sulle modalità di partenza, utilizzando parolacce e toni minacciosi come <<se non te ne vai, ti appendo>>, o qualcosa del genere. Sono sicuro che il cronometrista si è soltanto sfogato e che non avrebbe mai dato realmente seguito alle minacce. Si è trattato solo di una mancanza di rispetto, ma non c’è stata violenza fisica. In quel frangente il signor Demurtas è rimasto piuttosto tranquillo ed è andato via per occuparsi delle esigenze di gara”.*

Il signor Davide Coghene, cronometrista addetto alla rilevazione dei tempi dei concorrenti all'uscita della prova speciale, ha dichiarato quanto segue: *“Fernando Atzori ha chiesto allo sbandieratore di far arretrare il concorrente in partenza per evitare interferenze e la possibile rilevazione di tempi non corretti. A quel punto si è avvicinato alla nostra postazione il signor Demurtas urlando e ripetendo la frase di Atzori. Atzori ha invitato il Demurtas a stare calmo facendo anche segno con la mano. Il Demurtas ha, quindi, detto all’Atzori <<Tu Fernando mi sbatti la faccia in culo>> e l’Atzori ha replicato <<No, io ti sbatto la faccia sull'albero>>. Subito dopo sono intervenuto per trattenere e respingere il Demurtas, che si stava avvicinando alla nostra postazione con fare aggressivo. Il Demurtas si è, poi, allontanato continuando ad insultare i cronometristi e in particolare Fernando Atzori. Il tutto sarà durato un minuto e mezzo circa, ovvero il tempo del passaggio di tre concorrenti che non ho potuto verificare personalmente”.*

Da ultimo ha precisato: *“Onestamente ritengo che prima Atzori e poi tutta la nostra postazione abbiano subito un’aggressione da parte del Demurtas del tutto ingiustificata. Preciso che il Demurtas, quando si è avvicinato a noi, ha fatto riferimento ad un precedente episodio di ritardo di cinque secondi relativo ad una gara di cui non conosco i dettagli e quindi penso che quella possa essere la ragione del suo comportamento”.*



Con atto del 18 ottobre 2022, notificato a mezzo pec il successivo 19 ottobre 2022, l'Ufficio di Procura formalizzava la conclusione dell'attività di indagine, contestando:

- al cronometrista signor Fernando ATZORI, cronometrista dell'ASD di Nuoro, la violazione degli artt. 1.1, 1.3 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, 6.1. dello Statuto Federale, 15.1 lett. c) e f) del Regolamento Organico, 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere espresso a voce alta, rivolgendosi ad un commissario di gara FMI in servizio, commenti, giudizi negativi sul suo operato e minacce in violazione dei più generali principi di lealtà, correttezza e probità, nonché ledendone la reputazione dell'immagine e della dignità personale. (Fatto commesso in Buddusò il 10.04.2022);
- al cronometrista signor Gianni DEMURTAS, cronometrista dell'ASD di Cagliari, la violazione degli artt. 1.1, 1.3 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, 6.1. dello Statuto Federale, 15.1 lett. c) e f) del Regolamento Organico, 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere espresso a voce alta, rivolgendosi ad un collega cronometrista in servizio, commenti, giudizi negativi sul suo operato in violazione dei più generali principi di lealtà, correttezza e probità, nonché ledendone la reputazione dell'immagine e della dignità personale. (Fatto commesso in Buddusò il 10.4.2022).

Con comunicazione inoltrata a mezzo email in data 28 ottobre 2022 il signor Atzori chiedeva di essere sentito dalla Procura Federale.

In occasione dell'audizione fissata per il giorno 8 novembre 2022, l'Atzori dichiarava quanto segue: *“Quello che è stato scritto da Demurtas non è assolutamente vero. La sera prima della gara Demurtas ha bloccato il passaggio dei cavi delle antenne dei trasponder all'organizzatore ed il giorno seguente ha provato nuovamente a boicottare il buon esito del servizio di cronometraggio. Alla prima prova speciale abbiamo rilevato che tutti i trasponder erano funzionanti. Successivamente abbiamo visto che c'erano problemi di rilevamento dei tempi dovuti alla presenza di un albero ed abbiamo leggermente arretrato la partenza. Il servizio di cronometraggio si è svolto*



senza problemi. Il signor Demurtas è venuto da noi cronometristi urlandoci contro, per chiederci cosa stessimo facendo. Ho detto al Demurtas di stare calmo, ma lui ha continuato a sbraitare, dicendo che di quello che stavo facendo io non gli interessava niente e che gli dovevo <<sbattere la faccia in culo>>. Io gli ho risposto, parafrasando in italiano, che gli avrei attaccato la faccia all'albero. Non mi sarei mai aspettato questo comportamento da un collega cronometrista, un collega che ha evidentemente il dente avvelenato perché è stato estromesso dalle gare di enduro e dal cronometraggio in generale dalla sua associazione di appartenenza. Ammetto di aver detto una frase sbagliata, ma io dovevo tutelarmi, il signor Demurtas si è rivolto a noi cronometristi in servizio in modo minaccioso, sono stato attaccato verbalmente”.

L'Atzori, dunque, confermava la dinamica del diverbio emersa in sede di indagini ed il contenuto delle espressioni minacciose e/o offensive utilizzate dallo stesso Atzori e dal Demurtas.

In data 31 ottobre 2022 il signor Demurtas depositava una memoria difensiva a firma dell'avv. Filippo Pirisi, affermando - tra l'altro - quanto segue: *“Nonostante la condotta del sig. Demurtas fosse perfettamente coincidente con il suo specifico ruolo istituzionale, per il quale la sua presenza in loco era stata esplicitamente richiesta dal suo Co.Re., l'Atzori, che presumibilmente aveva capito quale fosse l'oggetto della verifica in corso (verifica che correttamente si stava svolgendo fra i soli responsabili della gara e, quindi, fra soli funzionari F.M.I. a ciò, istituzionalmente, preposti!) lasciava la postazione dei cronometristi, che si trovava a circa venti metri di distanza, e senza averne titolo visto che ciò non era di sua competenza, interveniva con impeto nella detta verifica e, con fare minaccioso, senza sforzarsi di provare, prima, a comprendere il problema, esclamava a gran voce <<qua decido io come far partire i piloti>>. Il sig. Demurtas e l'Addetto alla Gara, nel rispetto della sacrosanta autonomia decisionale del Direttore di Gara cui loro si erano riferiti essendo Lui, e solo Lui, il dominus della manifestazione F.M.I., provavano a spiegare all'Atzori l'errore che si stava compiendo (e che, infatti, aveva provocato le discrepanze di cui sopra) e, in più, che, come lui avrebbe dovuto sapere, nel Regolamento Enduro non è contemplata la partenza lanciata. **Per tutta risposta, invece che apprezzare la segnalazione ed attivarsi a correggere l'errore, l'Atzori, con fare aggressivo ed***



avvicinandosi per cercare un contatto fisico, nuovamente minacciava il sig. Demurtas dicendogli che <<l'avrebbe attaccato ad un albero>>. Questo, spaventato, era addirittura costretto a cercare protezione tra i due Addetti alla Gara (i sigg.ri Renato Mela e Davide De Candia) che invitavano l'Atzori, totalmente fuori di sé, a tornare alla postazione dei cronometristi”.

Il Demurtas, nella medesima memoria, inoltre, sosteneva l'inattendibilità di quanto dichiarato dal signor Davide Coghene ed eccepiva il difetto di cognizione della Giustizia Federale F.I.Cr., sostenendo che: *“il sig. Demurtas stava operando solo quale Funzionario (e non semplice tesserato) F.M.I. con la conseguenza della lapalissiana mancanza del potere di esplicare funzione giurisdizionale, e cioè la mancanza del potere, rispettivamente, di deferire e decidere in capo, rispettivamente, all'organo inquirente della F.I.Cr. ed al Tribunale della medesima Federazione. Il tutto poiché, considerate dirimenti le circostanze di fatto del caso de quo, detto potere è devoluto dalla Legge ad altro Giudice. Infatti, questa difesa rispettosamente ritiene che abbiate errato, non potendo Voi, sua sponte, procedere ad alcuna incolpazione a carico del sig. Demurtas dal momento che egli, tempus et locus commissi delicti, non rivestiva alcun ruolo, o incarico, né tantomeno operava in forza di alcuno status riconducibile alla detta Federazione cronometristi; è ormai pacifico, infatti, che egli stesse operando a seguito di un mandato istituzionale quale Funzionario federale del Co.Re. Sardegna F.M.I., ovviamente, a nulla rilavando nel caso di specie che, per una pura e semplice coincidenza, il sig. Demurtas sia (anche) un tesserato F.I.Cr. Ne consegue, quindi, che laddove riteneste, nonostante le superiori e successive argomentazioni, ugualmente ricorrenti i presupposti per una qualche contestazione, dovrete trasmettere il fascicolo d'indagine alla Procura federale F.M.I. per le determinazioni del caso”.*

In ordine a quanto argomentato dal Demurtas la Procura Federale osservava che il quadro probatorio in atti restava coerente rispetto alle violazioni contestate.

In particolare, secondo la Procura Federale, non poteva condividersi il giudizio di inattendibilità del signor Coghene, che, anzi, sarebbe risultato equidistante rispetto alle parti nell'individuare le condotte di entrambi i protagonisti della vicenda ed ha reso un contributo importante per accertare la responsabilità sia del Demurtas che dell' Atzori.



Quanto all'eccezione difetto di cognizione della Giustizia Federale F.I.Cr. in favore della Procura F.M.I., riteneva la Procura Federale che, benché il signor Demurtas fosse presente in qualità di funzionario F.M.I., in costanza di tesseramento presso l'Associazione Cronometristi di Cagliari (e, dunque, presso la F.I.Cr.) egli sia soggetto alla cognizione del Tribunale Federale F.I.Cr. per le condotte antisportive poste in essere, peraltro, proprio in un contesto sportivo.

Sempre secondo quanto evidenziato dall'Ufficio di Procura, del resto, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Federale, del resto, *“Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile”*.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1.1 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale e dell'art. 6.1 dello Statuto Federale i tesserati e gli affiliati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, del Regolamento Organico e di tutte le disposizioni federali e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, i tesserati e gli affiliati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Ai sensi dell'art. 15.1, lett. f), del Regolamento Organico F.I.Cr., i tesserati sono tenuti *“ad astenersi dall'esprimere commenti o giudizi sui colleghi e comunque sull'attività sportiva di cronometraggio nelle manifestazioni, salvo che ciò non rientri nella loro competenza istituzionale o venga loro richiesto dagli Organi Federali”*.

A mente dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in particolare, *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo”*.

In virtù di quanto sin qui evidenziato, all'esito delle indagini svolte, la Procura Federale



riteneva quindi che - in relazione ai fatti suesposti - sussistesse la responsabilità disciplinare sia del tesserato Fernando Atzori, cronometrista dell'ASD di Nuoro, sia del tesserato Gianni Demurtas della ASD Cagliari per essersi, nel corso della manifestazione di enduro disputata a Buddusò il giorno 10 aprile 2022, reciprocamente rivolti a voce alta commenti e giudizi negativi sui rispettivi operati nel corso della gara, utilizzando espressioni inappropriate rispetto, in particolare, al ruolo rivestito ed alle circostanze nel corso delle quali la condotta è stata posta in essere, in violazione dei principi fondamentali che deve informare l'operato dei soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo. L'Atzori ha anche utilizzato un'espressione dal contenuto minaccioso.

Alla luce di quanto precede, con atto del 14 novembre 2022, il Procuratore Federale, visto l'art. 51 comma 4 Reg. degli Organi di Giustizia Federale, deferiva dinanzi al Tribunale Federale, con richiesta di fissazione di udienza disciplinare:

- il tesserato **Fernando ATZORI**, cronometrista dell'ASD di Nuoro, per la violazione degli artt. 1.1, 1.3 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, 6.1. dello Statuto Federale, 15.1 lett. c) e f) del Regolamento Organico, 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere espresso a voce alta, rivolgendosi ad un altro cronometrista e commissario di gara FMI in servizio, commenti, giudizi negativi sul suo operato e minacce in violazione dei più generali principi di lealtà, correttezza e probità, nonché ledendone la reputazione dell'immagine e della dignità personale. (Fatto commesso in Buddusò il 10.04.2022).

- il tesserato **Gianni DEMURTAS**, cronometrista dell'ASD di Cagliari, per la violazione degli artt. 1.1, 1.3 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, 6.1. dello Statuto Federale, 15.1 lett. c) e f) del Regolamento Organico, 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere espresso a voce alta, rivolgendosi ad un collega cronometrista in servizio, commenti, giudizi negativi sul suo operato in violazione dei più generali principi di lealtà, correttezza e probità, nonché ledendone la reputazione dell'immagine e della dignità personale. (Fatto commesso in Buddusò il 10.4.2022).

La Procura evidenziava in particolare l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:



- Doc 1-Segnalazione (prot. 2566 del 21.06.2022).
- Doc 4-Convocazione signor Decandia (prot. 3514 del 14.09.2022).
- Doc 5-Convocazione signor Mela (prot. 3512 del 14.09.2022).
- Doc 6-Convocazione signor Demurtas (prot. 3513 del 14.09.2022).
- Doc 7-Convocazione signor Pinna (prot. 3515 del 14.09.2022).
- Doc 8-Acquisizione agli atti Relazione DSC Buddusò (prot. 3570 del 20.09.2022).
- Doc 9-Verbale audizione signor Demurtas con allegato (prot. 3572 del 20.09.2022).
- Doc 10-Verbale audizione signor Decandia (prot. 3611 del 20.09.2022).
- Doc 13-Convocazione signor Melis (prot. 3650 del 26.09.2022).
- Doc 14-Convocazione signor Coghene (prot. 3651 del 26.09.2022).
- Doc 15-Verbale audizione Pinna (prot. 3729 del 28.09.2022).
- Doc 16-Verbale audizione negativa Mela (prot. 3729 del 28.09.2022).
- Doc 17-Verbale audizione negativa signor Melis (prot. 3823 del 03.10.2022).
- Doc 18-Verbale audizione negativa signor Coghene (prot. 3825 del 04.10.2022).
- Doc 23-Verbale audizione signor Coghene (prot. 3958 del 13.10.2022).
- Doc 25- Convocazione signor Atzori (prot. 4148 del 2.11.2022).
- Doc 26- memorie difensive signor Demurtas (prot. 4146 del 2.11.2022).
- Doc 27-Verbale audizione signor Atzori (prot. 4346 del 10.11.2022).

Componevano altresì il fascicolo di causa:

- Doc 2-Richiesta iscrizione (prot. 2666 del 27.06.2022).
- Doc 3-Iscrizione al RAD (prot. 2666 del 28.06.2022).
- Doc 11-Istanza I^ proroga termini (prot. 3613 del 22.09.2022).
- Doc 12-Concessione I^ proroga termini (prot. 3613 del 22.09.2022).
- Doc 19-Richiesta integrazione iscrizione (prot. 3908 del 11.10.2022).
- Doc 20-Integrazione iscrizione (prot. 3908 del 11.10.2022).
- Doc 21-Richiesta acquisizione materiali (prot. 3952 del 13.10.2022).
- Doc 22-Acquisizione atti lettera incarico (prot. 3952 del 13.10.2022).
- Doc 24-Atto di chiusura indagini (prot. 4008 del 19.10.2022).

Con decreto del 23 novembre 2022, il Presidente fissava l'udienza di discussione del procedimento per il 22 dicembre 2022, disponendo lo svolgimento dell'udienza



mediante videoconferenza, con successiva comunicazione del link cui collegarsi per accedervi.

All'udienza del 22 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza, erano presenti il Procuratore Federale avv. Roberto Sarmenghi, e l'avv. Filippo Pirisi, giusta procura, in qualità di difensore del sig. Gianni Demurtas, mentre non era presente il sig. Atzori né un suo difensore.

Il Tribunale preliminarmente acquisiva agli atti la comunicazione con cui l'Atzori informava che non avrebbe presenziato all'udienza per motivi di lavoro, nonché la memoria difensiva depositata dal Sig. Atzori tramite pec del 15/12/2022.

Il Tribunale acquisiva altresì la memoria difensiva depositata dall'avv. Pirisi per conto del sig. Demurtas tramite pec del 25/11/2022.

Il Presidente del Tribunale Federale passava quindi la parola al Procuratore Federale per esporre le proprie valutazioni anche in merito alle eccezioni preliminari presentate nella memoria difensiva del sig. Demurtas.

Il Procuratore si opponeva a tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'avv. Pirisi ritenendole infondate.

Il Presidente del Tribunale Federale passava quindi la parola all'avv. Pirisi che insisteva in quanto già contenuto in memoria ed in particolare sul difetto di giurisdizione avendo il Demurtas agito esclusivamente quale funzionario delegato della FMI e non quale tesserato della F.I.Cr. né della stessa F.M.I. Insisteva altresì nelle eccezioni di rito articolate nella memoria stante la loro palese fondatezza.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, valutata la documentazione in atti, considerate le deduzioni orali delle parti, disponeva che la Segreteria acquisisse notizie dalla Federazione Motociclistica Italiana della eventuale pendenza di un procedimento disciplinare a carico del sig. Demurtas Gianni per i medesimi fatti di cui al presente procedimento (3^a prova Campionato regionale Enduro e mini Enduro svoltosi a Budduso il 10/04/2022), e rinviava per la decisione sulle eccezioni pregiudiziali, anche di rito, sollevate dalla difesa dell'incolpato Demurtas, nonché per la prosecuzione del



giudizio all'adunanza del 12 gennaio 2023 alle ore 15:30 in videoconferenza.

All'udienza del 12 gennaio 2023, erano presenti il Procuratore Federale avv. Roberto Sarmenghi, il Procuratore Aggiunto, avv. Matteo Annunziata, in qualità di uditore, l'avv. Filippo Pirisi, in qualità di difensore del sig. Gianni Demurtas, mentre non erano presenti il sig. Atzori o un suo difensore.

Il Tribunale preliminarmente prendeva atto che nel verbale dell'udienza precedente era presente un refuso alla riga 8 nella frase "*dell'A.S.D. Cronometristi Mario Barbacini Oristano*" da leggersi "*dell'A.S.D. Cronometristi di Cagliari*" e disponeva la correzione del verbale in tal senso.

Il Tribunale acquisiva poi la nota di risposta della FMI, alla richiesta di notizie avanzata per il tramite della Segreteria Generale, con la quale era stata comunicata la inesistenza di procedimenti disciplinari a carico del sig. Demurtas Gianni per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento (311 prova Campionato regionale Enduro e mini Enduro svoltosi a Buddusò il 10/04/2022).

Inoltre, stante la mancanza di richieste istruttorie provenienti dalle parti, ritenuto sufficientemente istruito il procedimento, il Tribunale per economia procedurale riteneva di decidere unitamente al merito le eccezioni pregiudiziali, anche di rito, sollevate dalla difesa dell'imputato Demurtas e, pertanto, disponeva procedersi oltre.

L'avv. Pirisi, nell'interesse del proprio assistito, chiedeva che il Tribunale decidesse in via preliminare sulle eccezioni pregiudiziali anche di rito sollevate, esclusivamente al fine di riservarsi la possibilità di richiedere la trasmissione delle questioni sollevate alla sezione consultiva del Collegio di Garanzia, come previsto dall'art. 12 comma 5 dello Statuto CONI; il Tribunale confermava quanto già deliberato, rigettando la richiesta dell'avv. Pirisi ed invitava le parti a concludere.

La Procura si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva applicarsi per il sig. Atzori la sanzione di 15 gg. di sospensione e per il sig. Demurtas la medesima sanzione di 15 gg. di sospensione.

L'avv. Pirisi si riportava integralmente alla memoria prodotta e concludeva chiedendo



la declaratoria di mancanza di responsabilità del proprio assistito, ferme restando le eccezioni preliminari sollevate, idonee a definire il giudizio.

Il Collegio, quanto alla posizione del Sig. Demurtas, ritiene fondata l'eccezione preliminare dell'Avv. Pirisi relativa alla incompetenza del Tribunale Federale F.I.Cr. a giudicare il predetto incolpato per i fatti oggetto del presente procedimento, mentre, per quanto riguarda la posizione del tesserato Atzori, condivide le conclusioni della Procura Federale ritenendo che gli addebiti contestati nei suoi confronti debbano ritenersi sussistenti e provati.

Attesa la sua pregiudizialità, verrà innanzitutto analizzata la questione sollevata dalla difesa del Demurtas in merito alla incompetenza di questo Tribunale a "giudicare" la posizione dello stesso.

La difesa del Demurtas ha eccepito, infatti, che il medesimo non possa essere soggetto alla cognizione di questo Tribunale Federale sul presupposto che il medesimo aveva partecipato alla manifestazione di Buddusò del 10 aprile 2022 quale funzionario federale del Comitato Regionale Sardegna della Federazione Motociclistica Italiana, tanto che vestiva abiti civili con bene in vista al collo la tessera 2022 della F.M.I., mentre non aveva ricevuto alcun mandato dalla F.I.Cr.

Prima di passare alla analisi dei fatti, occorre quindi verificare se sia possibile per questo Tribunale Federale "giudicare" un soggetto che risulta tesserato alla F.I.Cr, Federazione sportiva che lo sottopone a procedimento disciplinare, ma che ha tenuto la condotta oggetto di contestazione in qualità di incaricato di altra Federazione.

Il Collegio ritiene fondate le argomentazioni della difesa del Demurtas.

Occorre innanzitutto rilevare che l'art. 22 della Statuto Federale, citato dalla Procura Federale al fine di ritenere che il Demurtas potesse essere soggetto alla cognizione degli Organi di Giustizia Federale della F.I.Cr. per i fatti di cui al presente procedimento, non è conferente rispetto al caso oggetto del presente procedimento.



La norma richiamata, infatti, disciplina un aspetto temporale, riferendosi alla contestualità che deve sussistere tra la qualifica di tesserato e il momento della commissione del fatto: affinché possa dirsi sussistente la competenza del Tribunale Federale F.I.Cr. è necessario che gli atti oggetto di cognizione siano stati commessi nel momento in cui il soggetto incolpato era tesserato a nulla rilevando che egli non lo sia più nel momento in cui si celebra il procedimento.

Se, quindi, al fine di poter attribuire a questo Tribunale Federale la competenza a giudicare una persona, è necessario che la stessa sia tesserata al momento del fatto, giacché è solo con il tesseramento che si acquista la soggettività nell'ordinamento sportivo - con specifico riferimento all'ordinamento giuridico della Federazione con la quale è stato eseguito il tesseramento -, è altresì necessario che la violazione sia commessa in occasione dello svolgimento di una attività posta in essere dall'incolpato proprio in quanto soggetto tesserato della F.I.Cr. ovvero su incarico o mandato della Federazione.

È necessario cioè che al momento della commissione dell'illecito disciplinare l'incolpato stia svolgendo una attività per conto della Federazione Cronometristi.

Solo in tal caso, infatti, può considerarsi sussistente quel vincolo funzionale che legittima la cognizione da parte del Tribunale Federale di "appartenenza".

Alla luce di tali considerazioni deve quindi escludersi che nel caso di specie il Sig. Demurtas sia soggetto alla cognizione della Tribunale della Federazione Italiana Cronometristi.

Come si evince dalla dichiarazione agli atti a firma di Presidente del Comitato Regionale per la Sardegna della F.M.I., Sig. Enrico Melis, il Sig. Demurtas il giorno in cui si sono verificati i fatti, era presente in qualità di Funzionario federale del Comitato Regionale Sardegna della Federazione Motociclistica Italiana e quindi stava svolgendo la sua attività per conto della F.M.I.

La circostanza che il medesimo fosse anche un soggetto tesserato della F.I.Cr., nel caso in questione, non assume rilevanza al fine di poter considerare l'incolpato sottoponibile alla cognizione di questo Tribunale Federale giacché egli non agiva su mandato della



F.I.Cr. e non stava svolgendo alcuna attività in quanto tesserato F.I.Cr.

Deve quindi escludersi la competenza di questo Tribunale a giudicare la posizione del Demurtas.

Ciò posto, in considerazione della richiesta formulata in tal senso dalla difesa, deve separarsi la sua posizione e trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.M.I.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, e la posizione dell'incolpato Atzori, occorre innanzitutto evidenziare che tutte le dichiarazioni dei testimoni acquisite agli atti (De Candia, Pinna e Coghene) confermano che nel corso della gara di enduro disputata a Buddusò il 10 aprile 2022 vi era stata una discussione tra il Demurtas e il tesserato Atzori.

In proposito, il Tribunale ritiene particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dal teste Coghene che, sentito dalla Procura Federale proprio su indicazione dell'Atzori, ha confermato i contenuti delle frasi minacciose profferite sia dal Demurtas che dall'Atzori.

D'altro canto, anche i testi Pinna e De Candia, pur attribuendo i toni di voce alti e le frasi minacciose al solo Atzori, hanno parlato di un diverbio acceso insorto tra i due.

D'altro canto, è lo stesso Atzori che ammette di essersi rivolto Demurtas utilizzando frasi e toni poco *consoni* considerato il ruolo che ricopriva.

Sotto tale profilo va tuttavia precisato che il tesserato Atzori ha comunque precisato di aver agito in quel modo solo perché spaventato e perché sentitosi minacciato dal comportamento del Demurtas e di aver *reagito impulsivamente* alla ennesima provocazione del Demurtas.

Alla luce di siffatte emergenze deve quindi ritenersi provata la condotta ascritta al Demurtas da considerare certamente contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall'ordinamento sportivo e che non può essere giustificata neppure ritenendo che la condotta dell'Atzori abbia costituito una reazione alla condotta del Demurtas parimenti contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità che permeano l'ordinamento sportivo.



In proposito, deve evidenziarsi come l'Atzori avesse provveduto a denunciare l'accaduto alla DSC della manifestazione il giorno stesso e come la Presidente della A.S.D. di Cagliari, Sig.ra Silvia Portas, proprio in considerazione degli eventi, si fosse determinata a chiedere al Demurtas di dimettersi dal suo ruolo di Vice presidente e di consigliere della predetta Associazione (come risulta dalla comunicazione agli atti dell'11 aprile 2022).

Deve altresì evidenziarsi che la gravità della frase pronunciata ("*ti sbatto la faccia sull'albero*") depone per la sanzione della sospensione.

Di contro, proprio le circostanze sopramenzionate in merito al contesto in cui le parole dell'Atzori devono essere inserite e il comportamento processuale tenuto dall'incolpato che si è comunque scusato per il comportamento adottato, impongono l'applicazione del minimo della sanzione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, visto l'art. 33.6 del Regolamento di Giustizia, dichiara il cronometrista Fernando Atzori responsabile degli illeciti allo stesso ascritti ed applica nei suoi confronti, ex art. 5 lett. d) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della sospensione per giorni 15.

Il Tribunale, visto l'art. 33.6 del Regolamento di Giustizia, dichiara la propria incompetenza a giudicare l'incolpato sig. Gianni Demurtas e, in adesione alla richiesta dello stesso, dispone trasmettersi tutti gli atti del presente procedimento, alla Procura federale della federazione Italiana Motociclisti F.M.I.

Ai sensi dell'art. 33.6 del Regolamento di Giustizia il Tribunale si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di 10 gg.

Si manda alla Segreteria affinché provveda agli adempimenti di competenza. Il
Tribunale Federale

Avv. Mauro Di Natale - Presidente



Avv. Enza Tania Cassandro - componente

Avv. Scilla Malagoli - componente